

periodico
omologato
DCOER0975
Posteitaliane

Rreview



TeamSystem Review

n. 221

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione fiscale

In collaborazione con
 Euroconference

 TeamSystem®

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Review

Periodico
di informazione
fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o.O.

Riproduzione vietata

Schede operative

Le novità Iva per i servizi digitali	2
Il recepimento della direttiva UE 34/13: le possibili implicazioni operative per il bilancio in forma ordinaria	10
Oneri deducibili e detraibili, cosa è indispensabile ricordare	16

Scadenzario

Scadenze del mese di giugno	25
-----------------------------	-----------

Le novità Iva per i servizi digitali

Il D.Lgs. n.42/15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.90 del 18 aprile 2015, ha recepito le disposizioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015, contenute nell'art.5 della Direttiva n.2008/8/CE, che modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di clienti non soggetti passivi Iva, per le quali viene previsto che il luogo impositivo è quello in cui è stabilito il cliente. Lo stesso art.5 della Direttiva n.2008/8/CE prevede l'istituzione del MOSS (Mini One Stop Shop), in base al quale gli operatori economici possono evitare l'identificazione ai fini Iva nei singoli Paesi membri di consumo, accentrando gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta in un solo Paese membro. Con il presente contributo, si illustrano le novità in esame alla luce delle disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. n.42/15.

Servizi digitali

In via preliminare all'analisi delle novità applicabili, dal 1° gennaio 2015, alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici, è opportuno definire le caratteristiche dei singoli servizi in esame sulla base delle nozioni e delle esemplificazioni contenute nella normativa comunitaria.

Servizi prestati tramite mezzi elettronici

L'allegato II della Direttiva n.2006/112/E elenca, a titolo illustrativo, le principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici, per le quali sono previste specifiche regole applicabili ai fini dell'individuazione del luogo impositivo.

Sono qualificati come servizi elettronici:

- la fornitura di siti *web* e *web-hosting*, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- la fornitura di *software* e relativo aggiornamento;
- la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- la fornitura di musica, *film*, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

L'allegato I del Reg. UE n.282/11 ha fornito ulteriori specificazioni sulle singole tipologie di servizi elettronici di cui al citato allegato II della Direttiva n.2006/112/CE.

Tipologia di servizi elettronico	Ulteriori fattispecie
Fornitura di siti <i>web</i> e <i>web-hosting</i> , gestione a distanza di programmi e attrezzature	<ul style="list-style-type: none">• <i>Hosting</i> di siti <i>web</i> e di pagine <i>web</i>;• manutenzione automatica di programmi, remota e <i>on line</i>;• amministrazione remota di sistemi;• conservazione (<i>warehousing</i>) dei dati <i>on line</i>, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;• fornitura <i>on line</i> di spazio sul disco in funzione delle richieste.
Fornitura di <i>software</i> e relativo aggiornamento	<ul style="list-style-type: none">• Accesso o scaricamento di <i>software</i>, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, <i>software antivirus</i> e loro aggiornamenti;• <i>bannerblocker</i>, ossia <i>software</i> per bloccare la comparsa di <i>banner</i> pubblicitari;• <i>driver</i> di scaricamento, come il <i>software</i> di interfaccia tra <i>computer</i> e periferiche quali le stampanti;• installazione automatica <i>on line</i> di filtri per i siti <i>web</i>;• installazione automatica <i>on line</i> di sbarramenti (<i>firewalls</i>).

Schede operative

Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica; • accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; • contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; • abbonamento a giornali o riviste <i>on line</i>; • siti personali (<i>weblog</i>) e statistiche relative ai siti <i>web</i>;
Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati	<ul style="list-style-type: none"> • notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche <i>on line</i>; • informazioni <i>on line</i> generate automaticamente da <i>software</i> sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; • fornitura di spazio pubblicitario, compresi <i>banner</i> pubblicitari su una pagina o un sito <i>web</i>; • utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su <i>Internet</i>.
Fornitura di musica, <i>film</i> , giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso o scaricamento di musica su <i>computer</i> e su telefoni cellulari; • accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; • accesso o scaricamento di film; • scaricamento di giochi su <i>computer</i> e su telefoni cellulari; • accesso a giochi <i>on line</i> automatici dipendenti da <i>Internet</i> o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri.
Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso <i>Internet</i> o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui <i>Internet</i> o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; • libri di esercizi completati dagli studenti <i>on line</i> e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

L'elencazione in esame è esemplificativa, tant'è che l'art.7 del citato Regolamento, modificato dall'art.1 del Reg. UE n.1042/13:

- da un lato, ha stabilito che i servizi prestati mediante mezzi elettronici:
 - comprendono i servizi forniti attraverso *Internet* o una rete elettronica e
 - la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione;
- dall'altro, ha ulteriormente individuato i servizi che, rispettivamente, rientrano e non rientrano, nella definizione di servizi prestati mediante mezzi elettronici.

Servizi inclusi	Servizi esclusi
<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura di prodotti digitali in generale, compresi <i>software</i>, loro modifiche e aggiornamenti; • servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina <i>web</i>; • servizi automaticamente generati da un <i>computer</i> attraverso <i>Internet</i> o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di teleradiodiffusione; • servizi di telecomunicazione; • beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengono elettronicamente; • CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi; • materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; • CD e audiocassette; • video cassette e DVD; • giochi su CD-ROM;

<ul style="list-style-type: none"> • concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito <i>internet</i> che operi come mercato <i>on line</i>, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un <i>computer</i>; • offerte forfettarie di servizi Internet (<i>internet service packages</i>, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il <i>forfait</i> va oltre il semplice accesso a <i>Internet</i> e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, <i>hosting</i> di siti, accessi a dibattiti <i>on line</i>, ecc.); • servizi elencati nell'allegato I¹. 	<ul style="list-style-type: none"> • servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; • servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso <i>Internet</i> o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; • servizi di riparazione materiale <i>off line</i> delle apparecchiature informatiche; • servizi di conservazione dei dati <i>off line</i>; • servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione; • servizi di <i>helpdesk</i> telefonico; • servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; • prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini; • prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.
---	--

Servizi di telecomunicazione

Si considerano servizi di telecomunicazione i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti d'informazione globali².

In merito alla citata nozione è intervenuto l'art.6-*bis* del Reg. UE n.282/11, che ha elencato, in via esemplificativa, i servizi che si considerano inclusi tra quelli di telecomunicazione, chiarendo che sono ovviamente esclusi da questi ultimi quelli prestati tramite mezzi elettronici e i servizi di teleradiodiffusione.

Servizi inclusi	Servizi esclusi
<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e la commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con componente video (servizi di videofonia); • servizi di telefonia forniti attraverso internet, compresi i servizi vocali su protocollo internet (<i>Voice over Internet Protocol - VoIP</i>); • servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre ed altri servizi di gestione chiamata; • servizi di radioavviso; • servizi di <i>audiotext</i>; • fax, telegrafo e <i>telex</i>; • accesso a Internet e al <i>word wide web</i>; • connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi prestati tramite mezzi elettronici; • servizi di teleradiodiffusione.

Servizi di teleradiodiffusione

I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di

¹ Si veda la precedente tabella.

² Cfr. art. 24, par. 2, della Direttiva n.2006/112/CE.

comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto³.

In merito alla citata nozione è intervenuto l'art. 6-ter del Reg. UE n.282/11, che ha elencato, in via esemplificativa, i servizi che si considerano inclusi tra quelli di teleradiodiffusione, chiarendo che sono ovviamente esclusi da questi ultimi quelli prestati tramite mezzi elettronici e i servizi di telecomunicazione.

Servizi inclusi	Servizi esclusi
<ul style="list-style-type: none">• Programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;• programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso <i>Internet</i> o analogo rete elettronica (<i>IP streaming</i>), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.	<ul style="list-style-type: none">• Servizi di telecomunicazione;• servizi prestati tramite mezzi elettronici;• fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;• trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;• affitto e noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;• programmi radiofonici o televisivi distribuiti via <i>Internet</i> o analogo rete elettronica (<i>IP streaming</i>), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Nuova disciplina territoriale

Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche previste dall'art. 5 della Direttiva n.2008/8/CE, i rapporti "B2C" sono equiparati a quelli "B2B", siccome il luogo impositivo dei servizi digitali coincide sempre con il Paese del cliente a prescindere:

- sia dalla qualifica di quest'ultimo (soggetto Iva o meno);
- sia dal Paese in cui il fornitore si considera stabilito (Paese UE o *extra-UE*).

Al fine, tuttavia, di garantire che la tassazione avvenga nel luogo di effettivo consumo del servizio, agli Stati membri è concessa la duplice facoltà di deroga prevista dal riformulato art.59-*bis* della Direttiva n.2006/112/CE, ossia:

- da un lato, di escludere da imposizione i servizi che, benché territorialmente rilevanti, siano utilizzati al di fuori della UE;
- dall'altro, di assoggettare ad imposizione i servizi extraterritoriali se utilizzati all'interno dello Stato membro.

Nella legislazione Iva nazionale, a seguito delle novità introdotte dall'art.1 D.Lgs. n.42/15, è previsto che, nell'ambito dei rapporti "B2C", si considerano effettuate in Italia:

- le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il cliente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero⁴;
- le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il cliente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero, purché utilizzate nel territorio della UE⁵.

Nell'ambito, invece, dei rapporti "B2B", le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, nonché quelle di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, sono territorialmente rilevanti in Italia in base al criterio generale di cui all'art.7-*ter*, co.1, lett. a) d.P.R. n.633/72, vale a dire quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. In proposito, si ricorda che, per "*soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato*" s'intende l'operatore domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute; per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva⁶.

³ Cfr. art. 6-ter del Reg. UE n.282/11.

⁴ Cfr. art. 7-*sexies*, co. 1, lett. f) d.P.R. n.633/72.

⁵ Cfr. art. 7-*sexies*, co. 1, lett. g) d.P.R. n.633/72.

⁶ Cfr. art. 7, co. 1, lett. d) d.P.R. n.633/72.

Fornitore	Cliente	Iva in Italia
Italiano	Soggetto Iva o privato stabilito in altro Paese UE	No
	Soggetto Iva o privato stabilito al di fuori della UE	
Comunitario o extra-comunitario	Soggetto Iva o privato stabilito in Italia	Sì (a condizione che il servizio sia utilizzato nella UE, se trattasi di prestazione di telecomunicazione o di teleradiodiffusione)

Nuovo regime speciale per i servizi digitali resi a "privati consumatori" domiciliati o residenti nella UE

Dal 1° gennaio 2015, il regime speciale di cui al previgente art. 74-*quinquies* d.P.R. n.633/72 è stato esteso:

- sia dal punto di vista soggettivo, rivolgendosi anche agli operatori comunitari;
- sia dal punto di vista oggettivo, applicandosi anche ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, in quanto – da tale data – non solo ai servizi elettronici, ma anche a quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a "privati consumatori" si applica, come anticipato, il criterio territoriale del Paese del committente.

Il "mini sportello unico" (Moss) rappresenta una semplificazione, dal momento che, così come precedentemente previsto, dal citato art.74-*quinquies* d.P.R. n.633/72, per i servizi elettronici resi dai soggetti *extra*-UE ai "privati consumatori" comunitari, gli obblighi Iva (sostanziali e formali) sono adempiuti in un unico Stato membro, che – in estrema sintesi – è quello in cui l'operatore *extra*-UE decide di identificarsi o quello in cui l'operatore UE ha la sede dell'attività; in questo modo, essi evitano l'identificazione ai fini Iva in tutti i Paesi membri in cui sono residenti i clienti, "privati consumatori", altrimenti indispensabile per assolvere l'imposta dovuta nei Paesi di consumo. A livello comunitario, viene disciplinato distintamente:

- il "regime non UE", relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (artt. da 358-*bis* a 369 della Direttiva n.2006/112/CE);
- il "regime UE", relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo (artt. da 369-*bis* a 369-*duodecies* della Direttiva n.2006/112/CE).

In particolare:

- il "regime UE" è rivolto ai soggetti passivi che hanno la sede dell'attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo sede in un Paese *extra*-UE, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri. Optando per il regime speciale, l'imposta dovuta sui servizi resi in ambito intracomunitario è versata al Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione, fermo restando che il fornitore *extra*-UE che disponga di più stabili organizzazioni nella UE può scegliere in quale Paese membro intende optare per il regime speciale. Quest'ultimo, in ogni caso, non si applica ai servizi resi nello stesso Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione;
- il "regime non UE" è rivolto ai soggetti passivi che, nel territorio della UE, non hanno la sede dell'attività, né dispongono di una stabile organizzazione, né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini Iva. Optando per il regime speciale, è possibile scegliere il Paese membro in cui identificarsi, il quale attribuisce al soggetto passivo *extra*-UE il numero di identificazione Iva con prefisso EU.

Registrazione al Moss in Italia

Dal punto di vista nazionale, l'art.2 D.Lgs. n.42/15 ha previsto che la registrazione al Moss in Italia è ammessa esclusivamente per:

- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro⁷;
- i soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia⁸;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia; in caso di possesso di una stabile organizzazione anche in altro Stato membro, l'opzione per la registrazione al Moss in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio⁹.

Il numero di partita Iva di cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli *extra*-UE con stabile organizzazione in Italia è utilizzato anche in relazione all'opzione per il regime speciale¹⁰.

Procedura di registrazione da parte delle imprese italiane e extracomunitarie

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n.122854 ha definito le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione per avvalersi del Moss a decorrere dal 1° ottobre 2014, in conformità con l'art.2, par.3, del Reg. UE n.967/12.

La registrazione si riferisce:

- sia al "regime UE", da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia;
- sia al "regime non UE", da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nella UE.

La registrazione avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate. Nello specifico:

- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo *on line* disponibile sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L'Agenzia, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via *mail*, al fine di completare il processo di registrazione:
 - il numero di identificazione Iva attribuito;
 - il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia;
 - la *password* di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese.

I soggetti registrati al Moss sono esclusi dal regime speciale se¹¹:

- comunicano di non fornire più servizi digitali;
- si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
- non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.

L'Amministrazione finanziaria, nei casi indicati, emette un provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale, contro il quale è possibile ricorrere¹².

⁷ Cfr. art. 74-quinquies, co. 1 d.P.R. n.633/72.

⁸ Cfr. art. 74-sexies, co. 1 d.P.R. n.633/72.

⁹ Cfr. art. 74-sexies, co. 2 d.P.R. n.633/72.

¹⁰ Cfr. art. 74-sexies, co.3 d.P.R. n.633/72.

¹¹ Cfr. art. 74-quinquies, co. 5 d.P.R. n.633/72.

¹² Cfr. art. 54-ter, co. 4 d.P.R. n.633/72.

Schede operative

Adempimenti per i soggetti registrati al Moss	
Adempimenti	Descrizione
Esonero dagli obblighi "formali"	I soggetti registrati al MOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II d.P.R. n.633/72 (es. fatturazione, registrazione, ecc.) ¹³ . Nei rapporti "B2C", è stato previsto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell'operazione, rappresentato dal pagamento del corrispettivo ¹⁴ . Con un apposito D.M. sarà previsto, inoltre, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per i servizi digitali resi nei rapporti "B2C" ¹⁵ .
Dichiarazione trimestrale	<p>La registrazione al MOSS implica l'obbligo di presentare, per ciascun trimestre e entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultino¹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero di identificazione; • l'ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell'Iva; • le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti; • l'ammontare dell'Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti. • Per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri, nella dichiarazione devono risultare anche¹⁷: • l'ammontare dei servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata e in cui clienti hanno il domicilio o la residenza; • il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa. <p>Per i servizi digitali il cui corrispettivo è fissato in una valuta diversa dall'euro, la dichiarazione deve essere compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE l'ultimo giorno del trimestre di riferimento o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione¹⁸.</p> <p>Con comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2015, n.55 è stato reso noto che, dal 1° aprile 2015, sono disponibili le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione trimestrale.</p>
Versamento dell'Iva	<p>Il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento¹⁹.</p> <p>Ai fini del versamento²⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti registrati al "regime UE" devono accedere alla propria area riservata e seguire le istruzioni fornite. L'imposta è addebitata sul proprio conto corrente postale o bancario; • i soggetti registrati al "regime non UE" e quelli non in possesso di conto bancario o postale in Italia, devono effettuare un bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia, il cui codice IBAN è disponibile sul Portale Moss. <p>Il versamento deve recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione e non è possibile effettuare il pagamento tramite modello F24, né utilizzare eventuali crediti d'imposta in compensazione²¹.</p>

¹³ Cfr. art. 74-quinquies, co.2 d.P.R. n.633/72.

¹⁴ Cfr. art.22, co.1, n.6-ter) d.P.R. n.633/72.

¹⁵ Cfr. art. 7, co. 2 D.Lgs. n. 42/15.

¹⁶ Cfr. art. 74-quinquies, co. 6 d.P.R. n.633/72.

¹⁷ Cfr. art. 74-sexies, co. 4 d.P.R. n.633/72.

¹⁸ Cfr. art. 74-quinquies, co. 7 d.P.R. n.633/72.

¹⁹ Cfr. art. 74-quinquies, co. 9, del D.P.R. 633/72.

²⁰ Cfr. comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate n. 55/15, cit.

²¹ Cfr. art. 74-octies, co. 1 d.P.R. n.633/72 e comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate n. 55/15, cit.

<p>Versamenti in eccesso</p>	<p>Se²²:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Italia, Stato membro di consumo, rileva un versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione trimestrale, l'Agenzia delle Entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione; • l'Italia, Stato membro di consumo, rilevi, in seguito ad un controllo automatico, un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso già effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione; • l'Italia, Stato membro di identificazione, riceve da uno Stato membro di consumo l'avviso che al contribuente è stata rimborsata una quota-parte di imposta versata, ma non dovuta, con la conseguenza che la restante quota-parte deve essere rimborsata dallo Stato membro di identificazione, l'Agenzia delle Entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di consumo, l'importo del rimborso erogato. <p>Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura del 2% annuo.</p>
<p>Documentazione da conservare</p>	<p>I soggetti registrati al Moss conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali degli Stati membri al cui interno le operazioni sono state effettuate²³.</p>
<p>Limiti all'esercizio della detrazione e diritto di rimborso</p>	<p>Gli operatori italiani che hanno optato per il regime speciale non possono esercitare la detrazione dell'Iva, fatta eccezione per gli acquisti e le importazioni relativi alle operazioni effettuate nell'ambito di attività non soggette al regime speciale²⁴.</p> <p>Gli operatori extracomunitari registrati al Moss in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non possono esercitare la detrazione Iva per gli acquisti di beni/servizi effettuati nel territorio dello Stato²⁵; • possono chiedere il rimborso dell'Iva anche in assenza della condizione di reciprocità e anche se in Italia hanno effettuato prestazioni di servizi digitali o altre operazioni attive diverse da quelle consentite²⁶.

Registrazione al Moss in altri Paesi membri

I soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, non possono registrarsi al MOSS in altri Paesi membri.

Tale facoltà è, infatti, ammessa per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in altro Paese membro la registrazione al Moss e per i soggetti passivi domiciliati o residenti in altri Paesi membri e ivi identificati ai fini Iva. Per essi, l'art.74-septies, co.4 d.P.R. n.633/72 prevede l'esonero dagli obblighi di cui al Titolo II d.P.R. n.633/72 (es. fatturazione, registrazione, ecc.), per i servizi digitali resi in Italia nei rapporti "B2C"; su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli stessi devono fornire idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate²⁷.

Tali operatori:

- se identificati anche in Italia, possono esercitare la detrazione dell'Iva sugli acquisti effettuati in Italia scomputandola dall'imposta versata sulle operazioni attive non soggette al regime speciale²⁸;
- se non identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'Iva ai sensi dell'art. 38-bis2 d.P.R. n.633/72 anche se in Italia hanno effettuato prestazioni di servizi digitali o altre operazioni attive diverse da quelle consentite²⁹.

²² Cfr. art. 38-bis3 d.P.R. n.633/72.

²³ Cfr. art. 74-quinquies, co.10 d.P.R. n.633/72.

²⁴ Cfr. art. 74-sexies, co. 5 d.P.R. n. 633/72.

²⁵ Cfr. art. 74-quinquies, co. 11 d.P.R. n.633/72.

²⁶ Cfr. art. 74-quinquies, co. 11 d.P.R. n. 633/72.

²⁷ Cfr. art. 74-septies, co. 3 d.P.R. n.633/72.

²⁸ Cfr. art. 74-septies, co.2 d.P.R. n.633/72.

²⁹ Cfr. art. 74-septies, co. 2 d.P.R. n.633/72.

Il recepimento della direttiva UE 34/13: le possibili implicazioni operative per il bilancio in forma ordinaria

Il prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva UE che modifica la "Quarta (e Settima) Direttiva" in tema di bilancio d'esercizio e consolidato delle società introdurrà nel nostro contesto normativo civilistico significative novità, che interesseranno i prossimi bilanci, ma che vanno preparate con un certo anticipo. Nel presente contributo vengono segnalate alcune novità che potrebbero avere un impatto operativo consistente, anche alla luce del Documento di consultazione pubblica reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13 aprile 2015 contenente le proposte di modifica e di integrazione al Codice Civile.. Le novità operative che deriveranno dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 "relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio" riguarderanno almeno i seguenti aspetti del bilancio in forma ordinaria¹ delle società:

- postulato di bilancio della rilevanza;
- postulato della sostanza economica;
- rendiconto finanziario obbligatorio;
- area straordinaria del Conto economico;
- costi di ricerca e di pubblicità;
- azioni proprie,
- strumenti finanziari derivati e fair value;
- ammortamento dei costi di sviluppo;
- ammortamento dell'avviamento;
- valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti.

Di seguito sono analizzati gli indicati punti, esaminando i possibili interventi del Legislatore nazionale, che andranno monitorati nei prossimi mesi, alla luce del Documento di consultazione pubblica reso disponibile in data 13 aprile 2015 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV – Ufficio IV, contenente le proposte di modifica e di integrazione al codice civile, consultabile fino allo scorso 24 aprile 2015².

Postulato di bilancio della rilevanza

La Direttiva, nell'art.6.1, introduce la rilevanza tra i postulati di bilancio prevedendo che: "non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti...quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti".

Il nuovo postulato deve essere coordinato con quello già presente della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, in quanto un principio generale di rilevanza appare già presente nel nostro attuale ordinamento, ed è ribadito dai principi contabili vigenti. Il Documento MEF del 13 aprile 2015 propone di aggiungere all'attuale art.2423 cod.civ. un nuovo co.4, così articolato: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

¹ La Direttiva introduce anche diverse novità per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e per le micro-imprese che saranno trattate in un prossimo contributo.

² La Direttiva è entrata in vigore il 19 luglio 2013 e richiede che sia recepita dagli Stati Membri entro il 20 luglio 2015. Le nuove disposizioni dovranno essere applicate per la prima volta al bilancio dell'esercizio che inizierà il 1 gennaio 2016 ovvero nel corso del 2016.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa".

L'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa per irrilevanza dovrà essere evidenziato nella Nota integrativa.

Postulato della sostanza economica

La Direttiva, sempre nell'art.6.1, prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci tenga conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto, ma gli Stati membri possono esentare gli Stati membri dall'applicazione del principio (articolo 6.3).

Il punto è particolarmente delicato, in quanto l'intervento del Legislatore nazionale potrebbe o dovrebbe, ad esempio, portare alla possibilità o all'obbligo di rappresentazione del *leasing* finanziario con il metodo finanziario, superando la situazione attuale di obbligo di utilizzo del metodo patrimoniale per la redazione del bilancio d'esercizio.

La proposta del documento MEF del 13 aprile 2015 è quella di aggiungere un nuovo punto 1-*bis* nel co.1 dell'art.2423-*bis* cod.civ.: *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*.

Il punto 1-*bis*, co.1, art.2423-*bis* cod. civ. dovrebbe sostituire (con l'obiettivo di chiarire) quanto previsto dall'attuale art.2423-*bis* cod. civ. che, al punto 1, prevede che nella redazione del bilancio si tenga *"conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato"*. Viene, pertanto, precisato che ai fini della verifica della sostanza si faccia riferimento all'operazione o al contratto.

Peraltro, la medesima proposta mantiene invariato il punto 22 della Nota integrativa, che richiede per il *leasing* finanziario le informazioni desumibili dall'applicazione del metodo finanziario, nel presupposto che negli schemi di bilancio venga utilizzato il metodo patrimoniale, per cui non risulta chiara la portata e l'estensione della modifica proposta.

In altri termini, va chiarito senza equivoci il metodo di rappresentazione negli schemi di bilancio quantomeno delle operazioni di locazione finanziaria.

Rendiconto finanziario obbligatorio

L'articolo 4.1 della Direttiva stabilisce che ogni Stato membro possa imporre alle imprese diverse dalle piccole di includere nei bilanci prospetti aggiuntivi oltre allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa.

La possibile novità potrebbe, quindi, riguardare il Rendiconto finanziario, che potrebbe diventare un prospetto obbligatorio di bilancio per le società che non sono piccole imprese, e non più solo un prospetto raccomandato dai Principi contabili nazionali.

Indubbiamente, la presentazione di tale documento migliorerebbe in modo significativo la qualità delle informazioni finanziarie contenute nel bilancio d'esercizio, ma potrebbe in alcuni casi rappresentare un onere aggiuntivo per le imprese meno attrezzate sotto un profilo contabile amministrativo.

Per tale ragione, in caso di opzione del Legislatore per l'introduzione obbligatoria del documento, le società ed i professionisti che le supportano dovranno avviare per tempo un percorso di preparazione delle procedure per essere in grado di soddisfare la nuova esigenza informativa, alla luce anche del recente documento Oic 10, dedicato in modo specifico alla predisposizione del Rendiconto finanziario.

In proposito, la scelta della proposta contenuta nel Documento MEF del 13 aprile 2015 è quella di aggiungere, nel primo comma dell'art.2423 cod. civ., tra i documenti che costituiscono il bilancio d'esercizio, il Rendiconto finanziario.

La proposta comprende anche l'introduzione di un nuovo art.2425-*ter* cod. civ., così articolato: *"dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci"*.

Area straordinaria del Conto economico

Una novità certa è rappresentata dall'eliminazione dell'area straordinaria dalla struttura del Conto economico, prevista dagli artt.13 e 16 della Direttiva.

Per non diminuire la qualità complessiva dell'informazione economica risultante dal bilancio, la medesima Direttiva richiede però che nella Nota integrativa venga evidenziato l'importo (e la natura) dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o di incidenza eccezionali.

Sul piano della struttura dell'informazione economica, questa novità appare rilevante anche per i lettori specializzati dei bilanci societari, quali gli istituti di credito, che dovrebbero necessariamente fare ricorso alla Nota integrativa per comprendere e valutare l'impatto di ricavi e costi non ricorrenti sul risultato d'esercizio conseguito dalle imprese in un determinato esercizio.

Nel documento MEF, la proposta è quella di eliminare, nella struttura obbligatoria del Conto economico (art.2525 cod. civ.), l'intera Area E, e quindi le attuali voci 20 e 21.

Il proposto nuovo punto 13 della Nota integrativa prevede, però, di indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Costi di ricerca e di pubblicità

La Direttiva (art.10 ed Allegati III e IV) elimina i costi di ricerca ed i costi di pubblicità dalle immobilizzazioni immateriali dello Stato patrimoniale.

In altri termini, la Direttiva, in linea con i Principi contabili internazionali, non consentirà più la capitalizzazione delle spese di ricerca e delle spese di pubblicità, che, di conseguenza, dovranno essere sempre spese nel Conto economico dell'esercizio in cui sono sostenute.

Il Legislatore nazionale dovrà prendere atto della disposizione della Direttiva, e quindi il Codice Civile modificato dovrà escludere tali capitalizzazioni di costi, che, a suo tempo, erano state consentite nel presupposto che fossero assimilabili, in date circostanze, ai costi di impianto e di ampliamento.

Nella proposta del Documento MEF del 13 aprile 2015, la voce B.2 dell'attivo dello Stato patrimoniale ("*Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità*") diventerebbe la seguente: "*Costi di sviluppo*".

Viene, quindi, mantenuta la possibilità, in presenza dei presupposti, di capitalizzare le spese di ricerca qualificabili come "costi di sviluppo".

Azioni proprie

La Direttiva (art.10 ed Allegati III e IV) elimina la voce delle azioni proprie dalle immobilizzazioni: di conseguenza, il loro trattamento contabile dovrà essere modificato, e tali azioni dovranno essere iscritte a deduzione del patrimonio netto, ad esempio in un'apposita riserva negativa, analogamente con quanto previsto dai Principi contabili internazionali.

La proposta del Documento MEF intraprende la strada sopra delineata attraverso una duplice proposta, e cioè:

- modifica del co.3 dell'art.2357-ter cod. civ., che diverrebbe il seguente: "*l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo*";
- introduce un nuovo co.7, art.2424-bis cod.civ., così strutturato: "*le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art.2357-ter*".

In più, vengono eliminate entrambe le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale riferite alle azioni proprie (voce B.III.4 e voce C.III.5) e la voce "*Riserva per azioni proprie in portafoglio*" (voce A.IV del patrimonio netto), che viene sostituita dalla nuova voce A.X del patrimonio netto "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*".

Strumenti finanziari derivati e fair value

La Direttiva (art.8.1) prevede che gli Stati membri possano autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per alcune tipologie di esse, la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, com-

presi gli strumenti finanziari derivati, e aggiunge che tale autorizzazione od obbligo possa essere limitato ai soli bilanci consolidati.

Secondo un orientamento, a cui potrebbe aderire il Legislatore nazionale, l'introduzione della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati potrebbe apparire necessaria per migliorare in modo significativo la qualità informativa dei bilanci in un settore particolarmente delicato. In ogni caso, rappresenta un ulteriore e significativa convergenza verso i Principi contabili internazionali Ifrs. L'eventuale adesione a tale opzione sposterebbe, quindi, gli strumenti derivati da "sotto la linea" (conti d'ordine), dove si collocano oggi, alle sezioni dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale, distinguendo tali strumenti secondo la loro funzione economica (derivati di copertura distinti dai derivati di negoziazione): evidentemente, l'eventuale novità andrebbe ad impattare sulle disposizioni relative alla distribuzione degli utili non realizzati, e quindi coinvolgerebbe regole civilistiche non strettamente relative alla sola struttura del bilancio d'esercizio.

Al riguardo, la proposta del Documento MEF si articola nel modo seguente:

1. valutazione degli strumenti finanziari derivati;
2. rappresentazione in bilancio;
3. informazioni in Nota integrativa.

1 Valutazione degli strumenti finanziari derivati

La proposta è quella di aggiungere un nuovo punto 11-*bis* all'art.2426, co.1 cod. civ. dedicato agli strumenti finanziari derivati e così articolato:

"Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al Conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt.2420, 2433, 2442, 2446 2 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite".

La proposta qui esaminata riscrive completamente il secondo comma del medesimo art.2426 cod. civ., nel modo seguente:

"Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea".

Inoltre, la proposta aggiunge i commi 3, 4 e 5 all'art.2426 cod. civ., articolandoli nel modo seguente:

"3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, numero 11-bis sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. Il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
 - b. Il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
 - c. Si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
4. Il fair value è determinato con riferimento:
- a. al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
 - b. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo, tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
5. il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile".

2 Rappresentazione in bilancio

Nello Stato patrimoniale la proposta prevede l'inserimento delle seguenti nuove voci:

- nuova voce B.III.4) dell'attivo, tra le immobilizzazioni finanziarie: "Strumenti finanziari derivati attivi";
- nuova voce C.III.5) dell'attivo, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: "Strumenti finanziari derivati attivi";
- nuova voce A.VII nel raggruppamento A del passivo: Patrimonio netto, denominata "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi";
- nuova voce B.3) del passivo, tra i fondi per rischi e oneri: "Strumenti finanziari derivati passivi".

Nel Conto economico, la proposta prevede l'inserimento delle nuove voci D.18.d): "Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e D.19.d): "Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

3 Informazioni in Nota integrativa

La proposta di modifica dell'art.2427-bis cod.civ. prevede, al co.1, che nella Nota integrativa siano indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, le seguenti informazioni:

- il loro *fair value*;
- informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Non v'è dubbio che, ove tale impostazione venisse alla fine confermata, si avrebbe certamente un avvicinamento ai bilanci redatti secondo gli IFRS. È altrettanto vero che l'adozione sostanziale al principio del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari rappresenta la modifica di più difficile applicazione per la generalità delle imprese, in particolare quelle di media dimensione, sia per la complessità della metodologia valutativa che per la sostanziale mancanza delle informazioni necessarie da parte delle imprese e dei professionisti che le assistono.

Ammortamento dei costi di sviluppo

L'articolo 12 della Direttiva introduce la regola secondo la quale le immobilizzazioni immateriali debbano essere ammortizzate nel corso della loro vita utile. In casi eccezionali, se la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere determinata in modo attendibile, l'ammor-

tamento deve essere effettuato in un periodo di tempo massimo, che deve essere stabilito da ciascuno degli Stati membri. Questo periodo però non può essere inferiore ai 5 anni né può essere superiore ai 10 anni.

Il Legislatore nazionale deve, quindi, attuare l'indicata disposizione, se possibile in coerenza con le norme attualmente vigenti.

Per i costi di sviluppo, è quindi ragionevole attendersi che il prefissato periodo di ammortamento non potrà superare i 5 esercizi.

Infatti, la proposta del documento MEF prevede la seguente nuova articolazione del punto 5 dell'art.2426 cod. civ.: *"I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni"*.

Ammortamento dell'avviamento

Per la medesima regola citata nel punto precedente, il periodo massimo di ammortamento dell'avviamento iscritto nell'attivo dello Stato patrimoniale (sia nel bilancio d'esercizio che consolidato alla voce "differenza di consolidamento") non potrà superare i 10 esercizi, per cui le società si troveranno a dover gestire una novità sicuramente rilevante rispetto alla situazione attuale, nella quale tale periodo può arrivare a 20 esercizi, come consentito anche dal nuovo Oic 24, pubblicato a gennaio del 2015.

La proposta del Documento MEF è la seguente nuova articolazione del punto 6 dell'art.2426 cod. civ.: *"L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento"*.

Questo adeguamento al disposto della Direttiva potrà avere in non pochi casi effetti significativi sui bilanci d'esercizio e consolidati e rappresenta un aspetto che dovrà essere analizzato tempestivamente nelle imprese interessate alla luce delle eventuali regole per la transizione che potranno essere previste nei Principi contabili nazionali.

Valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti

La proposta contiene le seguenti novità in tema di valutazione:

- art.2426, co.1, punto 1, cod. civ.: *"Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile"*;
- art.2426, co.1, punto 8, cod. civ.: *"i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo"*.

Oneri deducibili e detraibili, cosa è indispensabile ricordare

Gli oneri deducibili e detraibili diventano nella stagione dichiarativa 2015 e soprattutto per il modello 730 di estrema centralità dato il rilevante impatto in termini di visto di conformità e, ovviamente, di spiacevoli conseguenze in caso di errori. È noto, infatti, che da quest'anno scatta in capo a chi presta assistenza fiscale anche la responsabilità in ordine alle imposte eventualmente non pagate in forza degli errori commessi. Diviene pertanto fondamentale non soltanto analizzare le principali novità di periodo, ma soprattutto fissare in maniera chiara i principi inderogabili degli oneri a maggiore diffusione, per evitare facili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riflessioni introduttive

L'avvento della dichiarazione precompilata richiama l'attenzione sulla problematica dell'esatta interpretazione degli oneri deducibili e detraibili, "mondo" solitamente non esplorato nell'ambito professionale data la complessità lavorativa di molteplici problematiche ed adempimenti. Senza entrare nel merito del caos originato dalla dichiarazione precompilata e, a parere di chi scrive, dell'assurdità di voler partire con tale procedimento nonostante l'elevata confusione che caratterizza proprio l'ambito delle agevolazioni fiscali, sul piano prettamente pratico è innegabile che bisogna fare i conti con tale nuova impostazione e soprattutto con l'implicazione di divenire responsabili anche per le imposte dovute in relazione a eventuali errori commessi ove si appone il visto di conformità. Al che, in maniera altrettanto sostanziale, bisogna prendere atto dello *status quo* e provvedere conseguentemente, in particolare fissando gli aspetti principali dei diversi benefici attualmente previsti dal Legislatore, peraltro dovendo dare ampio risalto ai chiarimenti di prassi forniti nel tempo. In tale direzione si ritiene fondamentale concentrarsi soprattutto sulle fattispecie maggiormente diffuse, quali le spese mediche, i mutui riferiti alla "prima casa", le spese di istruzione e assicurazione, le spese destinate al recupero edilizio e al risparmio energetico, ovviamente facendo anche un breve cenno alle novità che comunque caratterizzano dal 2014 gli oneri deducibili e detraibili, oltre a richiamare i principali chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso dell'ultimo anno.

Spese mediche

Il comparto delle spese mediche è vastissimo. Si ritiene utile in tale sede puntualizzare i tratti salienti che non bisogna mai trascurare nella gestione di questa tipologia di onere. In primo luogo, come specificato dalla Circolare n.25/E/97, qualora risulti dubbio l'inquadramento in una delle tipologie di spese sanitarie, si rende necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, etc..

Per le spese farmaceutiche, la norma prevede tassativamente che lo scontrino fiscale rilasciato indichi la natura, qualità e quantità del farmaco, oltre al codice fiscale del destinatario dello stesso.

Sul tema è centrale la Risoluzione n.10/E/10, che affronta diverse fattispecie in cui è possibile riconoscere l'agevolazione fiscale, a condizione però che la documentazione (scontrino o fattura), anche se non riportante la dicitura "farmaco" o "medicinale", indichi comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. Nel dettaglio, secondo l'Amministrazione finanziaria sono agevolabili i documenti che indicano la natura del prodotto con le seguenti denominazioni o sigle:

- "omeopatico";
- "preparazione galenica";
- "ticket";
- "SOP" e "OTC" (medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddivisi in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e in restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- "med." o "f.co.", dal momento che nella loro accezione comune sono intese come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco.

Il documento di prassi precisa inoltre che non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell'Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale. Allo stesso tempo non è più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie e tale indicazione vale anche per i *ticket*, nel qual caso il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Tra le altre precisazioni che devono essere dei "punti cardine" nella gestione di tale onere si richiamano le seguenti:

- se gli scontrini non risultano più leggibili, fa fede la fotocopia o l'avvenuta elencazione in dettaglio nel modello 730/2 (Circolare n.15/E/05);
- non sono detraibili le spese per l'acquisto di integratori alimentari (Risoluzione n.256/E/08);
- nel caso in cui sullo scontrino è riportata la dicitura "dispositivo medico", il contribuente ha diritto alla detrazione qualora (Circolare n.20/E/11):
 - dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
 - per ciascuna tipologia di prodotto è dimostrabile che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE.

Ad ogni modo, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura "*prodotto con marcatura CE*", con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla Circolare n.20/E/11.

Infine, si rammenta che sono sempre detraibili le spese per prestazioni rese nell'ambito delle professioni sanitarie riabilitative elencate dall'art.3 D.M. 29 marzo 2001, per le quali non è più necessaria la prescrizione medica (Circolare n.19/E/12).

La non semplice gestione dei mutui

Il mutuo prima casa potrebbe rappresentare l'onere più semplice in assoluto, tanto che la stessa Amministrazione finanziaria, nell'ambito del modello precompilato, ha dato ampio risalto alla circostanza che l'informativa in merito agli interessi pagati nel corso dell'anno sarà fornita al contribuente. È evidente che se l'immobile è stato subito adibito ad abitazione principale del contribuente e soprattutto il mutuo contratto è di ammontare inferiore al valore indicato nel rogito, l'intero ammontare degli interessi, fermo restando il limite massimo di spesa di 4.000 euro, può essere riportato nel rigo E7.

Le problematiche iniziano nelle molteplici casistiche riscontrabili nella realtà operativa, a partire dalla necessità stabilita dalla Circolare n.15/E/05 di dover procedere a un rapporto tra ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e importo del mutuo: in termini pratici, secondo l'Amministrazione finanziaria se le spese sono pari a 150.000 euro e il mutuo è stato contratto per 200.000 euro, la possibilità di detrazione deve essere limitata al 75% degli interessi passivi pagati nell'anno, riferibili alla quota parte del mutuo effettivamente spesa per l'acquisto dell'immobile. Tornando al precompilato, proprio al fine di comprendere quel che accade a partire dalla presente dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate ha subito chiarito che l'estensione della responsabilità all'intermediario

per le imposte del 730 riferite agli elementi su cui è apposto il visto è prevista anche nelle ipotesi in cui si provvede a correggere il dato riportato nella dichiarazione precompilata per applicare correttamente le disposizioni normative o le varie precisazioni di prassi.

In altri termini: se il precompilato riporta la cifra di 2.100 euro di interessi pagati e l'intermediario provvede, ai sensi della Circolare n.15/E/05, a indicare correttamente la cifra di 2.800 euro, si assume la responsabilità del proprio operato; se invece non si presta assistenza e il contribuente accetta il precompilato, magari recandosi dal sostituto, non vi saranno implicazioni, salvo gli ordinari eventuali controlli (ovviamente non è consigliabile una simile strada, perché gli incroci con le dichiarazioni precedenti potrebbero far emergere l'indicazione di dati difformi con relativa convocazione per un controllo: l'esempio è però lampante per evidenziare le estreme conseguenze del nuovo assetto dato alle responsabilità dell'assistenza fiscale).

Di seguito si rammentano i requisiti fondamentali che devono essere vagliati per concedere la detrazione:

- il mutuo deve essere assistito da garanzia ipotecaria. La detrazione spetta anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (Circolare n.7/E/01 p.to 2.4.). Il mutuo deve essere contratto entro il periodo compreso tra l'anno antecedente e l'anno successivo l'acquisto dell'immobile e l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (salvo due puntuali deroghe normative di cui si dirà a breve). Per "anno" non si intende l'anno solare, bensì il periodo di dodici mesi anteriori o successivi alla stipulazione del contratto di mutuo (Circolare n.7/E/01);
- chi detrae deve risultare contemporaneamente proprietario dell'immobile e intestatario del contratto di mutuo, anche *pro-quota*. Il caso classico di mutuo contratto dai genitori e immobile acquistato dal figlio non consente mai la detrazione: i genitori non sono proprietari; il figlio non sostiene l'onere;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente che detrae o di un suo familiare, anche se non fiscalmente a carico. In caso di separazione, l'ex coniuge è ancora un familiare. A seguito di divorzio, cessa tale vincolo e la detrazione potrà essere conservata dal contribuente soltanto se l'immobile è ancora abitazione principale per qualche altro familiare, solitamente i figli. Se il contribuente ha due immobili con due mutui, uno destinato alla propria abitazione principale e il secondo a quella di un familiare, ha diritto alla detrazione solo per la propria abitazione (Circolare n.50/E/02). La detrazione cessa dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più abitazione principale. La Circolare n.11/E/14 ha precisato che se il requisito viene meno a causa di eventi naturali (si pensi a immobile reso inagibile dal terremoto o da un'alluvione, purtroppo verificatesi di recente), la detrazione permane;
- la detrazione spetta fino a un importo massimo di 4.000 euro. Il limite resta identico anche in caso di secondo mutuo per acquistare un altro appartamento da accorpare, a seguito di variazione catastale, al primo (Circolare n.11/E/14). In caso di coniuge a carico, è possibile fruire della detrazione anche in relazione alla parte di interessi passivi pagati dal coniuge (si pensi al tipico caso di mutuo cointestato). Come precisato dalla Circolare n.11/E/14, ciò è vero solo nell'ipotesi di acquisto dell'abitazione principale (rigo E7 del 730), ma non è applicabile in caso di mutuo per la ristrutturazione o costruzione dell'abitazione principale (rigo E8, codice 10), poiché non sussiste analogia previsione normativa.

È bene rammentare che la detrazione spetta da subito: dunque, un mutuo contratto a giugno 2014, con abitazione principale "concretizzata" a marzo 2015, consente in ogni caso la detrazione per il 2014. Ciò è sempre vero tranne che in un caso: l'immobile oggetto di ristrutturazione. In tale ipotesi è espressamente previsto che la detrazione decorre da quando l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque al massimo entro due anni dall'acquisto. In pratica, se nel caso precedente il mancato trasferimento nell'immobile dipende da lavori di ristrutturazione, il contribuente non ha diritto alla detrazione per il 2014. Deve però evidenziarsi che in tale ipotesi si ha più tempo per soddisfare il requisito normativo: infatti, l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dal termine dei lavori, nel massimo di due anni dall'acquisto. In sostanza,

se i lavori terminano a febbraio 2015, si ha tempo fino a gennaio 2016 per adibire l'immobile ad abitazione principale; se invece i lavori terminano a settembre 2015, comunque entro maggio 2016 il requisito deve essere soddisfatto.

La seconda deroga temporale di cui si parlava in precedenza riguarda il caso di acquisto di immobile locato: in tale evenienza la norma richiede che entro tre mesi dall'acquisto sia intimato lo sfratto per finita locazione all'inquilino.

Si deve attendere il rilascio dell'immobile e da tale data decorre l'anno per adibire lo stesso ad abitazione principale. L'ipotesi in commento è delicata in quanto comunque la detrazione viene fruita da subito. Ne deriva che se in seguito, per svariati motivi, il requisito prima casa non si concretizza (si immagini che dopo il rilascio dell'immobile decorra più di un anno senza che sia acquisita la residenza o la dimora), la detrazione viene meno dall'inizio, con necessità di restituire gli importi indebitamente fruiti.

Tale problema, peraltro, sussiste anche per i mutui di costruzione. Anche in tal caso è prevista la necessità di effettuare un rapporto tra le spese sostenute e il mutuo contratto per verificare la proporzione di detraibilità degli interessi pagati. Ai fini della proporzione però bisogna considerare le spese effettivamente sostenute, ossia quelle che risultano al termine dei lavori di ristrutturazione (Circolare n.17/E/05). Se il contribuente effettua i lavori in più anni:

- negli anni in cui i lavori sono in esecuzione, è possibile detrarre il 19% di tutti gli interessi pagati, senza necessità di rapporto;
- dal periodo d'imposta in cui i lavori sono conclusi, avendo la contabilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti, dovrà detrarsi in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo (rapporto spese/capitale);
- se dal rapporto risulta una percentuale inferiore al 100% per quanto concerne gli interessi da poter indicare in dichiarazione, è necessario procedere al recupero delle detrazioni fruiti in più nei precedenti periodi mediante assoggettamento a tassazione separata.

Infine l'ultima puntualizzazione: la proporzione per la detrazione degli interessi sopra descritta sia per l'ipotesi acquisto che ristrutturazione resta invariata anche nelle ipotesi di eventuali rinegoziazioni dei mutui. Ad esempio, se il primo mutuo ha originato una detrazione al 75% (si rinvia all'esempio di spese pari a 150.000 euro e mutuo contratto per 200.000 euro), in caso di rinegoziazione si deve verificare l'importo del nuovo mutuo in rapporto all'ammontare residuo del precedente. Se l'ammontare residuo è pari a 90.000 euro e il nuovo mutuo rinegoziato è di 100.000 euro, sarà necessario una doppia proporzione: prima del 90% riferita agli interessi pagati sul mutuo rinegoziato; poi del 75% per verificare l'importo da indicare in dichiarazione. Sul piano pratico, se gli interessi sono pari a 1.000 euro, la quota utile della rinegoziazione è di 900 euro, ma in dichiarazione, dovendosi conservare il rapporto originario del 75%, si deve indicare l'importo di 675 euro.

Le modifiche alla detrazione delle assicurazioni

Le detrazioni per le assicurazioni subiscono un'ulteriore modifica normativa a decorrere dalla dichiarazione per l'anno 2014. Infatti:

- per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, la spesa non può superare l'importo di 530 euro. Tale limite riguarda anche le "vecchie" assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, il limite è di 1.291,14 euro, al netto di quanto detratto per le precedenti tipologie di assicurazioni.

In dichiarazione, l'indicazione avviene nel rigo E8 e sono stati introdotti due nuovi codici: il 36 per le assicurazioni con limite di spesa a 530 euro e il 37 per le altre.

Si rammenta che il limite di spesa è invariato anche in presenza di più assicurazioni pagate dal contribuente, sia nel suo interesse sia dei familiari fiscalmente a carico, mentre la Circolare n.17/E/06 ha precisato che la detrazione è ammessa anche quando a contrarre l'assicurazione è direttamente il familiare fiscalmente a carico.

Spese di istruzione

Le spese di istruzione non hanno subito modifiche. Il problema si pone solo in caso di frequenza di corsi di studio tenuti da Università e istituti privati: la regola fondamentale da seguire è che la spesa su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a quello delle tasse e contributi applicato dai corrispondenti istituti statali italiani. In particolare, la Circolare n.18/E/09 ha precisato che, in assenza di calcolo Isee, la misura massima delle tasse stabilita dall'Università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione in commento. La Circolare n.11/8/772/87 ha fissato i criteri in base al quale procedere alla equiparazione tra libere università e università statali:

- identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l'Università con quelli tenuti presso un'università statale;
- equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l'università libera con i corsi identici o affini tenuti presso l'Università statale coesistente nella stessa città ove ha sede l'Università libera ovvero sita in una stessa città della stessa regione.

Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente (Circolare n.95/E/00).

Infine, si rammenta che secondo la Circolare n.101/E/00, i master universitari sono detraibili se, per durata e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da università, pubbliche o private. Nel caso di Università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Indeducibilità del SSN contenuto nelle assicurazioni dei veicoli

A decorrere dal 2014 la quota SSN delle assicurazioni dei veicoli diviene totalmente indeducibile.

Nuova deduzione per l'acquisto o costruzione di immobili destinati alla locazione

Nel corso del 2014 è stata introdotta una nuova agevolazione, consistente nella deduzione dal reddito complessivo del 20% delle spese sostenute, riferita alle seguenti ipotesi:

- acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014;
- acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo;
- prestazioni di servizi per la costruzione di un'unità immobiliare residenziale su aree edificabili già in possesso del contribuente.

La norma prevede espressamente le seguenti condizioni:

- entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione l'unità immobiliare deve essere destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni. Il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- il locatore e il locatario non devono essere parenti entro il primo grado;
- Il canone di locazione non deve essere superiore a quello cosiddetto "concordato" sulla base degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'art.2, co.3, L. n.431/98, oppure a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia "convenzionata" o, infine, a quello definito in ambito comunale ai sensi dell'art.3 co.114 L. n.350/03 (c.d edilizia a canone speciale).
- l'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio). L'unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone E ai sensi del D.M. n.1444 del 2 aprile 1968, ovvero in zone destinate a usi agricoli e deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B. Poiché in Italia si è ancora in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali e dei decreti ministeriali che fissino

i criteri e i requisiti professionali per l'individuazione degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica, la certificazione energetica degli edifici è sostituita a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune.

La deduzione spetta nella misura del 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di spesa di 300.000 euro ed è ripartita in 8 anni. Le spese riguardano il prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero quelle sostenute per prestazioni di servizi (dipendenti da contratti d'appalto) per la costruzione dell'unità immobiliare sull'area edificabile posseduta, nonché gli interessi passivi sui mutui eventualmente contratti per l'acquisto.

Il Legislatore ha, infine, previsto la possibilità di cedere in usufrutto (anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di 8 anni), le unità immobiliari acquistate con l'agevolazione fiscale in oggetto, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione con i relativi limiti di canone e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione.

Recupero del patrimonio edilizio

L'agevolazione connessa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio potrebbe richiedere una trattazione infinita. Dando per scontato l'assetto storico, è sufficiente rammentare che anche per il 2014 la detrazione spetta fino a un massimo di 96.000 euro di spesa, sempre tenendo conto degli importi sostenuti negli anni precedenti in caso di medesima tipologia di lavori, mentre la misura di beneficio riconosciuta è del 50%, con ripartizione obbligatoria decennale. Ormai da qualche anno non è più richiesta la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara, non serve la separata annotazione della manodopera in fattura e, inoltre, in caso di vendita dell'immobile, venditore e acquirente decidono in atto chi è che continuerà a fruire del beneficio in questione. Nel presente contributo si ritiene utile rammentare le principali puntualizzazioni di prassi dell'ultimo biennio:

- pannelli fotovoltaici - la Risoluzione n.22/E/13 ha evidenziato che le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette. Per gli acquisti di pannelli fotovoltaici, in alternativa agli incentivi statali, è possibile fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (i pannelli in questione, infatti, non rientrano tra quelli agevolabili con il 55/65%);
- pagamento delle spese effettuato direttamente da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente - la detrazione è fruibile a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane Spa di operare la ritenuta del 4% (attualmente prevista nella misura dell'8%). L'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare n.1/E/14);
- correttezza del bonifico - la Risoluzione n.55/E/12 ha precisato di non ritenere ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane Spa, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta. Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal D.M. n.41/98. In caso di bonifico errato la detrazione potrà essere riconosciuta procedendo alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dalla norma, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane Spa di operare la ritenuta. Il problema però si pone solo quando le carenze del bonifico siano tali da impedire la ritenuta medesima, altrimenti la presenza di meri errori materiali, come ad esempio l'errata indicazione della normativa di riferimento (bonifico che cita la normativa sul risparmio energetico e non quella degli interventi di recupero del patrimonio edilizio), non è rilevante (chiarimento contenuto nella Circolare n.11/E/14).

Acquisto di mobili ed elettrodomestici

L'agevolazione in commento è caratterizzata dagli importanti chiarimenti contenuti nella Circolare n.29/E/13, che ha anzitutto precisato come la stessa debba essere collegata alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro 6 mesi dal termine dei lavori all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile.

La Circolare n.11/E/14 ha, invece, effettuato le seguenti puntualizzazioni:

- nell'ipotesi di interventi finalizzati al risparmio energetico, gli stessi, per dare diritto alla detrazione riferita all'acquisto di arredi ed elettrodomestici, devono essere tali da poter essere qualificati quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria su edilizia residenziale. A ogni buon conto, se per gli interventi di risparmio energetico in questione si fruisce della detrazione del 65%, non è possibile fruire della detrazione in commento, ancorata invece alla fruizione della detrazione del 50% prevista per gli interventi di cui all'art.16-bis Tuir;
- l'acquisto del box pertinenziale non consente di fruire del nuovo beneficio per gli arredi e gli elettrodomestici.

Per la detrazione in commento deve infine farsi qualche precisazione circa le modalità di pagamento. Come è noto, pur senza comprenderne i motivi e in assenza di previsioni normative, l'Agenzia delle Entrate ha deciso che è necessario procedere al pagamento a mezzo di bonifico avente le stesse caratteristiche di quelli utilizzati per il recupero del patrimonio edilizio. Tale concetto è stato ribadito nella più volte richiamata Circolare n.11/E/14, secondo cui, appunto, i bonifici devono essere tali da consentire l'applicazione della ritenuta del 4% da parte degli istituti di credito nei confronti del destinatario del pagamento.

In alternativa, secondo la Circolare n.29/E/13 è possibile procedere mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. La Circolare n.11/E/14 ha altresì precisato che:

- lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini in esame;
- lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del *bancomat* in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora);
- nel caso siano rispettate tutte le prescrizioni sopra descritte, non esiste nessun motivo ostativo per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all'estero.

Risparmio energetico

Al pari del recupero edilizio, anche in tale tipologia di detrazione non si registrano alcune novità, essendo confermati i limiti massimi di detrazione in rapporto alla tipologia di intervento, così come

non è modificata la misura del beneficio, pari al 65% della spesa sostenuta. Al riguardo si segnala la validità di quanto precisato nella Circolare n.11/E/14 in merito ai bonifici bancari: l'importante è che non sia impedita l'effettuazione della ritenuta, rendendosi altrimenti necessaria la ripetizione del pagamento, secondo quanto illustrato dalla Risoluzione n.55/E/12.

Il Legislatore, da parte sua, ha abrogato l'inutile adempimento di dover effettuare una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui i lavori proseguono in differenti periodi d'imposta.

Ciò posto appare utile ricordare quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate in merito agli adempimenti da effettuarsi, con particolare riguardo alle comunicazioni all'ENEA:

- l'invio della documentazione deve avvenire entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, inteso come giorno del c.d. "collaudo" dei lavori (la Risoluzione n.244/E/07 ha precisato che non rileva il momento di effettuazione dei pagamenti). Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori, mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (Circolare n.21/E/10);
- per i lavori conclusi in un periodo d'imposta, con spese sostenute anche nel successivo, la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio (Circolare n.13/E/13);
- in caso di tardiva comunicazione, per fruire della remissione in bonis l'adempimento deve essere effettuato entro la scadenza del termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro la prima scadenza successiva al termine entro cui originariamente l'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato. Ad esempio, se la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 agosto di un anno, la remissione deve avvenire al massimo entro il mese successivo, ossia al 30 settembre, termine ordinario delle dichiarazioni (Circolare n.13/E/13);
- la correzione della scheda informativa può avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa (Circolare n.21/E/10); la successiva Circolare n.20/E/11 ha sottolineato che questa è la sola modalità di correzione applicabile. Il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento e deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce (posizione ribadita dalla Circolare n.13/E/13).

La medesima Circolare n.13/E/13 sulla tematica della comunicazione precisa inoltre che:

- nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l'invio della scheda informativa all'ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l'invio della scheda all'ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l'eventuale nuovo invio oltre i 90 giorni sia comunque possibile in caso di remissione *in bonis*;
- nell'ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA. L'invio della scheda all'ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni previste per la remissione *in bonis*.

Le nuove detrazioni dell'articolo 16 Tuir

L'articolo 16 Tuir gestisce le detrazioni connesse alle locazioni di immobili destinati ad abitazione principale. In tale contesto, il Legislatore ha però anche introdotto una particolare detrazione dedicata ai giovani agricoltori.

A ogni buon conto, come prima novità di rilievo, è bene precisare che è prevista una nuova detrazione a favore dei contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, in attuazione dell'art.5 L. n.9/07, adibiti ad abitazione principale. La detrazione è pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro. Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta. Ovviamente sul tema sono necessari gli attesi chiarimenti del fisco, soprattutto per comprendere nel dettaglio in quali fattispecie sia possibile l'agevolazione, dovendosi conoscere il preciso perimetro di applicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture.

L'altra detrazione introdotta, come detto, riguarda i giovani imprenditori agricoli che lavorano terreni non di proprietà. La collocazione nell'art.16 Tuir, notoriamente rivolto in toto alle locazioni di unità immobiliari residenziali destinate ad abitazioni principali, potrebbe destare qualche perplessità. In realtà la scelta è, per quanto articolata, voluta, atteso che in linea di principio i giovani agricoltori sono tassati esclusivamente in forza delle rendite catastali, con dunque presumibilmente Irpef molto contenuta e tale da non consentire molteplici detrazioni.

Poiché le detrazioni, nella generalità dei casi, non consentono riporti nelle dichiarazioni successive per la parte non utilizzata a riduzione dell'imposta lorda, ecco che mediante l'art.16 Tuir, che prevede che in caso di "incapienza dall'imposta lorda" (al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all'art.13), avviene il recupero del beneficio quale importo da riportare nella dichiarazione successiva o comunque da utilizzare in compensazione, si riesce ad attribuire il beneficio in questione, che di fatto somiglia ad un credito d'imposta.

La norma riconosce ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti alla previdenza agricola e che hanno meno di 35 anni una detrazione delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli pari al 19%, fino a un massimo di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto, con un tetto di 1.200 euro annui.

Si definiscono:

- "coltivatori diretti" coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole;
- imprenditori agricoli professionali (Iap) coloro che, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichino alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale; per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i suddetti requisiti sono ridotti al 25%. La qualifica di Iap può essere riconosciuta anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l'esercizio di attività agricole, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie.

Infine è espressamente previsto che i terreni presi in affitto devono essere differenti da quelli di proprietà dei genitori. Dovrebbe invece essere necessaria la forma scritta del contratto di fitto e la relativa registrazione, per dare certezza all'evento che consente la fruizione del beneficio fiscale.

Scadenze del mese di giugno

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio 2014 al 15 febbraio 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

lunedì 1 giugno

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di aprile, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2015.

lunedì 15 giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.

martedì 16 giugno

Persone fisiche che presentano Unico 2015 (anche non titolari di partita iva)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani /commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0.40%.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2015

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0.40%.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/15.

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

IVIE

Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento, in unica soluzione o rateale, dell'imposta sul valore degli immobili destinati all'estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2014 ed acconto 2015, senza maggiorazione.

IVAFE

Scade oggi il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2014 e di primo acconto per l'anno 2015 senza alcuna maggiorazione.

Cedolare secca

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2014 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2014 e della prima rata d'acconto per il 2015. Il versamento può essere effettuato in data 16 luglio 2015, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2014, senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%.

Opzione tassazione di gruppo

Entro oggi le società controllante e controllate con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione del consolidato ex art.117 del Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

IMU E TASI

Scade oggi il termine per il versamento delle imposte in oggetto quale prima rata di acconto per il 2015.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quarta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

mercoledì 17 giugno

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche IMU) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 maggio.

sabato 20 giugno

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

giovedì 25 giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

martedì 30 giugno

Rivalutazione dei terreni e partecipazioni

Scade oggi il termine di redazione e giuramento della perizia di stima nonché di versamento dell'imposta sostitutiva, relativamente all'affrancamento dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2015.

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare

l'utility di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento. La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi. Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDDE ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.